

NFI - CENTRO STUDI DELL'ALIMENTAZIONE

STATUTO

Art. 1

È costituita una libera Associazione sotto la denominazione “CENTRO STUDI DELL'ALIMENTAZIONE” “NUTRITION FOUNDATION OF ITALY”

Art. 2

L'Associazione ha sede in Milano.

Art. 3

L'Associazione ha per scopo:

1. contribuire all'educazione dei Medici, biologi, farmacisti, ricercatori, personale paramedico, educatori ed il pubblico nel campo dell'alimentazione;
2. la interazione per il settore con gli organi governativi ed amministrativi dello stato, con Stati ed Enti esteri ed organizzazioni internazionali;
3. la consulenza all'industria alimentare e chimica farmaceutica, per problemi tecnologici, tossicologici e biologico-medici per informazioni tecniche e consulenze nei programmi selezionati di ricerca tecnologica e sanitaria, le informazioni sugli sviluppi internazionali nel campo della produzione industriale degli alimenti e della scienza della nutrizione;
4. la pubblicazione di periodici specializzati e di rapporti speciali e la preparazione di materiale specializzato per la stampa periodica e quotidiana per il pubblico;
5. l'organizzazione di convegni e corsi di aggiornamento specializzati per i tecnici ed i dirigenti delle industrie alimentari ed affini e la comunità scientifica;
6. la costituzione di commissioni ad hoc per congressi, per la pubblicazione di periodici e convegni scientifici, per il conferimento di borse di studio e di premi.

Il Consiglio Direttivo può, nell'ambito delle finalità sopraesposte, determinare specifici orientamenti dell'Associazione.

Art. 4

Per raggiungere i suoi scopi, i quali non hanno né potranno mai avere alcun fine di lucro o di speculazione, l'Associazione potrà svolgere tutte quelle attività che si reputino opportune, compresa la pubblicazione di notiziari e periodici, la ripresa, lo sviluppo, la proiezione di films, nonché la utilizzazione in genere di mezzi e tecniche audiovisive e televisive anche con circuiti interni.

L'Associazione può valersi di un Comitato Scientifico internazionale di altri Comitati tecnici e scientifici nazionali ed internazionali allo scopo di raggiungere i fini stabiliti.

I membri di questi Comitati saranno nominati dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo.

Art. 5

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti e contributi da parte di enti pubblici, persone fisiche e giuridiche;

le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- da contributi ad hoc in occasione di specifiche attività;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 6

Gli esercizi finanziari si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il Bilancio consuntivo. Quello preventivo del successivo esercizio verrà predisposto e presentato in Assemblea ad hoc prima dell'inizio dello stesso.

Art. 7

Possono essere Soci dell'Associazione tutti coloro, enti o persone fisiche o giuridiche, che cooperano allo sviluppo della scienza dell'alimentazione o che a tale sviluppo siano interessati. I Soci si distinguono in Soci Onorari, Ordinari e Fondatori e Sostenitori. Sono Soci Ordinari le persone fisiche o giuridiche la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio previo parere vincolante della maggioranza dei Soci Fondatori e che verseranno all'atto di ammissione la quota di Associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.

I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 (trenta) ottobre di ogni anno, saranno considerati Soci anche per l'anno successivo, con il conseguente obbligo al pagamento degli oneri relativi alla gestione dell'Associazione.

I Soci Ordinari ricevono gli atti dell'Associazione ed hanno diritto di voto.

I Soci Onorari sono quelle persone fisiche o giuridiche o Enti la cui domanda di ammissione venga presentata da uno dei Consiglieri e venga approvata dal Consiglio.

Il Consiglio non è tenuto in caso che una domanda di ammissione a Socio Onorario venga respinta a motivarne la ragione. I Soci Onorari non sono vincolati ad oneri relativi alla gestione dell'Associazione.

I Soci Fondatori sono coloro che, intervenuti all'Atto costitutivo dell'Associazione, non sono vincolati ad oneri relativi alla sua gestione, essi hanno i diritti spettanti loro in quanto Soci e possono opporsi, con decisione motivata, all'ammissione di nuovi Soci.

I Soci sostenitori sono coloro i quali contribuiscono alla gestione dell'Associazione nella misura da convenirsi con il Consiglio di Amministrazione. La domanda di ammissione dei Soci sostenitori deve essere accettata dal consiglio previo parere vincolante della maggioranza dei Soci Fondatori. I Soci sostenitori hanno diritto di voto.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità; il provvedimento di esclusione dei Soci, deciso dal Consiglio, sentito l'interessato, dovrà essere ratificato dall'Assemblea. Il provvedimento sarà menzionato all'Ordine del Giorno e l'interessato sarà espressamente invitato ad assistere anche a detta riunione.

Art. 8

I Soci Onorari ricevono gratuitamente le pubblicazioni dell'Associazione

Art. 9

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da dodici a ventuno membri dei quali 2/3 nominati dai Soci Fondatori e 1/3 eletti dall'Assemblea dei Soci che stabilirà il numero dei Consiglieri da eleggere. Gli amministratori resteranno in carica tre anni.

In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere il consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, chiedendo convalida alla prima Assemblea annuale. Il consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, uno o più Vice-presidenti, ed un Tesoriere segretario.

Art. 10

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo spese.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 11

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal vice-Presidente più anziano in età, in assenza di entrambi dal più anziano in età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 12

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione senza limiti od eccezioni. Il Consiglio potrà delegare al Presidente o ad altri poteri di straordinaria amministrazione. Il Presidente del Consiglio Direttivo potrà delegare in parte i propri poteri a terzi.

Art. 13

Il Consiglio ha tutti i poteri di straordinaria amministrazione, attende allo sviluppo dell'Associazione, ai rapporti con Governi, Associazioni, Enti Italiani e stranieri, alle funzioni di rappresentanza, nonché allo studio di tutti i problemi che abbiano interesse generale. Approva i rendiconti finanziari, udita la relazione dei Revisori dei Conti. Conferisce le borse di studio e i premi. Apporta modifiche allo statuto e delibera in merito alla liquidazione dell'Associazione e devoluzione del patrimonio. Decide sulle ammissioni, dimissioni, esclusione dei Soci. Surroga il Presidente in caso di suo impedimento permanente quale organo collegiale e sino alla elezione del nuovo Presidente, da effettuarsi entro trenta giorni dal giorno in cui il Presidente uscente abbia rassegnato le sue dimissioni dalla carica o non possa conservare la carica stessa. Nomina i Soci Onorari e sostenitori di cui all'Art. 7). Provvede circa le controversie e i desiderata e propone l'eventuale scioglimento dell'Associazione. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 14

Il Consiglio potrà invitare alle riunioni, a titolo consultivo, personalità che hanno speciale competenza per discutere questioni particolari che interessano i vari campi di azione dell'Associazione.

Art. 15

I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio o direttamente da parte del Presidente, almeno due volte all'anno, la prima entro il trentuno marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo, la seconda entro il quindici dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo, mediante comunicazione scritta anche mediante telefax diretta a ciascun socio dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda presentata al presidente da almeno tre soci a norma dell'Art. 20 C.C. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

Art. 16

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo e sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo di sua spettanza e sulla nomina del Collegio dei revisori e su tutto quant'altro a lei demandato per Statuto.

Art. 17

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i fondatori e i Soci Ordinari , in regola nel pagamento della quota annua di Associazione che dovrà essere pagata nelle casse dell'Associazione entro il 30 gennaio di ogni anno, ed i Soci sostenitori.

I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci, anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri, ma ciascun socio non potrà rappresentare più di cinque assenti.

Art. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal vice-Presidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e , se lo crede del caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 19

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'Art. 21 C.C.

Art. 20

La gestione dell'Associazione è controllata da un collegio di revisori costituito da tre membri, eletti per tre anni dall'Assemblea dei Soci. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 21

Tutte le eventuali controversie sociali tra Soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Proviviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.